

*Avvocatura dello Stato***TRIBUNALE DI TORINO**

SEZIONE QUARTA PENALE

R.G. N.R. n. 18038/2011 - R.G. G.I.P. n. 21247/11

*udienza del 14 febbraio 2013***ATTO DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE**

per la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** (c.f.: 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, nonché per il **MINISTERO DELL'INTERNO** (c.f.: 80014130928), per il **MINISTERO DELLA DIFESA** (c.f.: 80425650589) e per il **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** (c.f.: 80207790587), in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*, tutti difesi dalla domiciliataria Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino (c.f.: 80101970012; PEC: ads.to@mailcert.avvocaturastato.it; telefax: 011/562.96.59), in virtù di autorizzazioni *ex art. 1 comma IV Legge 3/1/1991 n. 3* emesse in data 12/7/2012 e 29/1/2013 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che vengono annesse al presente atto, onde formarne parte integrante,

**nei procedimenti penali riuniti**

**n. 18038/2011 RGNR – n. 21247/11 R.G. G.I.P.** pendente dinanzi a codesto Tribunale, chiamato a giudizio per l'udienza dibattimentale del 14/2/2013, nei confronti degli imputati:

- 1) AVOSSA Gabriela, nata a Bologna, il 16.5.1971 (avv.to Claudio NOVARO);
- 2) BINDI Jacopo, nato a Torino, il 12.1.1986 (avv.to Claudio NOVARO);

- 3) CECUR Maja, nata a Sarajevo (Bosnia – Erzegovina), il 2.1.1978, (avv.to Claudio NOVARO);
- 4) CIENTANNI Luca, nato a Carmagnola (TO), l'1.3.1974, (avv.to Roberto LAMACCHIA);
- 5) IMPERATO Tobia, nato a Torino, il 30.8.1954, (avv.ti Claudio NOVARO e Simone BISACCA);
- 6) MANIERO Fabrizio, nato ad Alessandria, il 5.10.1975, (avv.to Claudio NOVARO);
- 7) ROSSETTO Giorgio, nato a Torino, il 5.5.1962, (avv.ti Roberto LAMACCHIA ed Emanuele D'AMICO);
- 8) FISSORE Guido, nato a Savigliano, il 19.11.1945 (avv.ti Danilo GHIA e Massimo BONGIOVANNI);
- 9) PALUMBO Gianluca, nato a Ponte San Pietro (BG), il 20.3.1971 (avv.ti Valentina COLLETTA e Federico MILANO);
- 10) LATINO Stefano, nato a Carnegliano (TV), il 24.3.1993 (avv.to Massimiliano D'ALESSIO);
- 11) GRIS Alvisè, nato a Feltre (BL), il 28.1989 (avv.to Simone SABATTINI);
- 12) ANICOT Corentine Claudine Isabelle, nata a Mont Saint Aignan (Francia) il 5.4.1983, (avv.to Mauro STRAINI);
- 13) ARBOSCELLI Nicola, nato a Milano, il 2.4.1975 (avv.to Claudio NOVARO);
- 14) BALDINI Filippo Marco, nato a Milano, il 16.5.1984 (avv.to Eugenio LOSCO);
- 15) BERNARDI Francesco, nato a Sassuolo (MO), il 4.10.1983 (avv.to Tiziano PANINI);

- 16) BINELLO Roberto, nato a Torino, il 14.4.1970 (avv.to Claudio NOVARO);
- 17) CALABRO' Damiano, nato a Roma, l'11.10.1987 (avv.to Roberto STROPPIANA);
- 18) CONVERSANO Giuseppe, nato a Torino, il 12.6.1978 (avv.to Claudio NOVARO);
- 19) DEL SORDO Michele Alessio nato a Foggia, il 28.2.1983 (avv.to Lea FATTIZZO);
- 20) FILIPPI Gabriele, nato a Genova, il 10.9.1986 (avv.ti Laura TARTARINI e Claudio NOVARO);
- 21) GINETTI Antonio, nato a Tizzana Quarrata (PT), il 21.1.1951 (avv.ti Enzo PELLEGRIN e Gianluca VITALE);
- 22) GIORDANI Pietro, nato ad Arona (NO), il 25.10.1991 (avv.to Claudio NOVARO);
- 23) GRIECO Matteo, nato a Torino, il 30.9.1977 (avv.ti Gianluca VITALE e Marco Ugo MELANO);
- 24) GUIDO Federico, nato ad Ivrea (TO), il 22.7.1963 (avv.ti Gianluca VITALE e Roberto LAMACCHIA);
- 25) GULLINO Samuele, nato a Bra (CN), il 27.12.1984 (avv.to Maurizio LA MATINA);
- 26) JARA MARIN Marcelo Damian, nato a Guayaquil (Equador), il 3.2.1986 (avv.to Eugenio LOSCO);
- 27) LAVEZZOLI MIRKO, nato a Milano, il 23.12.1985 (avv.to Eugenio LOSCO);
- 28) MASSATANI Davide, nato a Roma, il 22.6.1983 (avv.to Marco LUCENTINI);

- 29)MINANI Lorenzo Kalisa, nato a Milano, il 15.6.1983 (avv.to Mauro STRAINI);
- 30)NUCERA Mario, nato a Condofuri, l'1.10.1953 (avv.ti Cristina PATRITO ed Emanuele D'AMICO);
- 31)PEROTTINO Fabrizio, nato a Torino, l'1.3.1976 (avv.to Roberto LAMACCHIA);
- 32)SCHIARETTI Matteo, nato a Parma, il 13.12.1980 (avv.ti Andrea Massimo MOLE' e Andrea MARVASI);
- 33)SISTILII Clara, nata a Milano, il 12.1.1990 (avv.to Eugenio LOSCO);
- 34)SORROCHE Fernandez Juan Antonio, nato a Girona (Spagna), il 23.2.1977 (avv.to Claudio NOVARO);
- 35)VITALI Andrea, nato a Torino, il 7.9.1970 (avv.to Manuela DEORSOLA);
- 36)FERRARI Paolo Maurizio, nato a Modena, il 22.9.1945 (avv.to Eugenio LOSCO);
- 37)BASTIOLI David, nato a Foligno, il 21.3.1985 (avv.ti Gabriella CIARLANTINI e Paolo COGNINI);
- 38)ROCCA Zeno, nato a Zevio, il 23.7.1991 (avv.to Aurora D'AGOSTINO);
- 39)HASANAJ Artan, nato a Shushice Vlore, il 28.9.1992 (avv.ti Stefano BERTONE e Giulio CALOSSO);
- 40)ZIGLIOLI Davide, nato a Cremona, il 9.6.1969 (avv.to Sergio PEZZUCCHI);
- 41)NADALINI Roberto, nato a Modena, il 17.3.1979 (avv.to Claudio NOVARO);

42)SORU Salvatore, nato a Sassuolo, il 16.1.1980 (avv.ti Ettore GRENCI e Claudio NOVARO);

43)BIFANI Marta, nata a Mezzani (PR), il 28.10.1977 (avv.ti Mauro STRAINI e Eugenio LOSCO);

44)FERRARI Gianluca, nato a Cittadella, il 13.3. 1979 (avv.ti Cristina PATRITO e Giuseppe ROMANO);

45)MARTOIA Alex, nato a Rivoli, il 5. 11.1972 (avv.ti Stefano BERTONE e Maria Teresa RASULO);

nonché n. 8636/2012 RGNR – n. 12206/12 R.G. G.I.P. pendente dinanzi a codesto Tribunale, chiamato a giudizio per l'udienza dibattimentale del 14/2/2013, nei confronti degli imputati:

46)RIVA Elena, nata a Lecco, il 5.9.1987 (avv.to GRENCI Ettore);

47)CUSTURERI Luca, nato a Torino, il 4.2.1992 (avv.ti Stefano BERTONE e Mariateresa RASULO);

48)PIA Valerio, nato a Borgosesia (VC), il 31.10.1992 (avv.to Michele IANNIELLO);

49)LUSSI Thomas, nato a Bonn (Germania) il 27.1.1971 (avv.to Claudio NOVARO);

50)RADWAN Ali Sharif, nato a Carmagnola (To), il 13.5.1981 (avv.to Enzo PELLEGRIN);

51)PAOLUCCI Giacomo, nato a Portomaggiore (FE), l'11.9.1987 (avv.to Ettore GRENCI);

52)PARISIO Francesco, nato a Milano, il 7.4.1980 (avv.to Eugenio LOSCO);

\* \* \*

La costituzione di parte civile delle Amministrazioni indicate in epigrafe nel presente giudizio, da intendersi riferita a tutti i capi di imputazione contestati e formulata nei confronti di tutti gli imputati in solido tra di loro, è finalizzata ad ottenere il risarcimento dei molteplici danni erariali causati dai fatti contestati e risulta fondata sui seguenti

#### MOTIVI

##### **1) Quanto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:**

Il pregiudizio che i fatti oggetto di imputazione hanno arrecato al Governo nel suo insieme, nonché, per esso, all'Italia intesa come "Sistema – Paese", si configura essenzialmente come *danno non patrimoniale*, ricollegabile anche alla rilevante ripercussione negativa che tali fatti hanno provocato a livello non solo nazionale ma anche internazionale, avuto riguardo, a tale ultimo proposito, ai riflessi negativi registrati nell'opinione pubblica europea, nelle relazioni bilaterali tra Italia e Francia e nelle principali Istituzioni Comunitarie (Commissione, Parlamento e Consiglio europeo).

In effetti, l'efficacia plurioffensiva e sovranazionale delle condotte descritte nel decreto di citazione deriva dalla circostanza che la nuova linea ferroviaria Torino – Lione (NLTL, impropriamente denominata TAV), contro la cui realizzazione si è concentrata l'ostilità violenta degli imputati, con il suo attraversamento alpino mediante tunnel tra Susa e St. Jean de Maurienne rappresenta l'opera cruciale nell'ambito del Corridoio Mediterraneo della Rete TEN (trans european network), per il

quale è stato approvato un programma di co-finanziamento italo-franco-europeo, e riveste, per tale ragione, un'importanza strategica fondamentale ai fini del futuro assetto delle infrastrutture e delle vie di comunicazione del continente; proprio in considerazione di tale rilevanza strategica, con DPR 16 agosto 2006 è stato nominato in loco, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un rappresentante del Governo con funzione di *Commissario straordinario per il coordinamento delle attività finalizzate agli approfondimenti di carattere ambientale, sanitario ed economico relativi all'asse ferroviario Torino-Lione*, con contestuale istituzione di una apposita Struttura di supporto con il compito di fornire assistenza tecnica e amministrativa a tale organo (incarichi più volte prorogati, da ultimo con DPR 19/1/2011).

Teatro degli scontri oggetto del presente giudizio è stato il cantiere della galleria geognostica de "La Maddalena" nel Comune di Chiomonte, opera inserita nel progetto di cui sopra e funzionale rispetto ad altre analoghe già realizzate sul versante francese.

Appare del tutto evidente, pertanto, come i fatti oggetto di imputazione abbiano integrato un gravissimo pregiudizio rispetto agli impegni assunti dall'Italia a livello europeo, con grave rischio di compromissione dei finanziamenti comunitari e francesi, pregiudizio che ha potuto essere evitato solo grazie allo straordinario impegno profuso da tutte le Istituzioni italiane, a partire dal Governo, nel ripristino della legalità e della sicurezza nella zona interessata, con enorme dispendio delle ingenti risorse

umane e materiali impiegate nel presidio, che in tal modo venivano sottratte ad altre esigenze istituzionali.

Al fine di meglio contestualizzare i fatti dedotti nel presente giudizio è necessario considerare che l'area su cui insiste il cantiere di cui sopra risultava da tempo interessata da azioni violente e che, in particolare, nel mese di maggio 2011, è stata addirittura oggetto di occupazione abusiva da parte di gruppi organizzati, che vi hanno proclamato la sedicente "*libera repubblica della Maddalena*" ed allestito veri e propri "posti di blocco" finalizzati ad impedire il libero transito, come documentato dagli articoli di stampa pubblicati nei giorni successivi, di cui si fa riserva di produzione (doc. n. 1).

Tali gravissimi episodi - che comportavano nella sostanza la sottrazione delle aree occupate alla sovranità nazionale - imponevano, da parte della Presidenza del Consiglio, sia in sede di indirizzo politico che di coordinamento dell'azione di governo, la predisposizione di contromisure idonee a contrastare efficacemente i comportamenti illegittimi e recuperare le aree anzidette, così da ristabilire l'ordine violato; progetto che veniva realizzato mediante il potenziamento del dispositivo di ordine pubblico già operante *in loco* e l'allargamento della zona delle operazioni, e che portava nel suo sviluppo, a causa della reazione opposta dagli occupanti abusivi, agli episodi occorsi in data 27 giugno 2011 e 3 luglio 2011, oggetto dei capi d'imputazione.

Deve essere sottolineato, al riguardo, che la legittimazione della Presidenza del Consiglio ad agire nei confronti degli imputati per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale appare sorretta



nel caso in esame non solo dalla oggettiva eccezionale gravità dei fatti oggetto di contestazione, che hanno visti coinvolti migliaia di agenti di pubblica sicurezza, nell'ambito di una operazione di tutela e ripristino della legalità senza precedenti in Italia, ma anche e soprattutto dall'esigenza di impedire che un'area del territorio nazionale, per effetto di azioni di contrasto alla realizzazione dell'opera pubblica poste in essere in forma violenta da parte di gruppi organizzati, venisse a trovarsi di fatto sottratta all'esercizio della sovranità politica ed amministrativa spettante agli enti territoriali.

Si richiama, al riguardo, il principio espresso da Cass. III civile 12/12/2008 n. 29185, in base al quale *“anche nei confronti delle persone giuridiche ed, in genere, degli enti collettivi, è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, che non coincide con la «pecunia doloris» (danno morale), bensì ricomprende qualsiasi conseguenza pregiudizievole ad un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaria basata su criteri di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento ma di riparazione”* (in conformità: Cass. III civile 22/3/2012 n. 4542). In termini, vedasi anche Cass. III civile 4/6/2007 n. 12929, di cui si trascrive la massima: *“poiché anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il*

*danno non patrimoniale costituito - come danno c.d. conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca. Il suddetto danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto”.*

Neppure è da escludere, d'altronde, sotto diverso profilo, che i reati per cui si procede abbiano determinato, nei riguardi della collettività (ed in particolare degli abitanti delle zone interessate) un grave turbamento conseguente alla gravità dei reiterati atti di violenza posti in essere da parte dei numerosi imputati, pregiudizio parimenti suscettibile di equo risarcimento.

Alla fattispecie, infatti, è applicabile, sotto questo aspetto, il principio espresso da Cass. 8/11/2007 n. 4060, in base al quale “*i danni non patrimoniali, rappresentati da turbamenti morali della collettività, sono risarcibili a favore degli enti pubblici esponenziali di essa*” (in senso conforme: Cass. 11/11/1992 n. 9105).

Si insiste, conseguentemente, affinché venga liquidato in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a titolo di ristoro del danno non patrimoniale arrecato all'Amministrazione Statale, un

congruo risarcimento da quantificarsi eventualmente anche in via equitativa con riguardo al numero ed alla gravità degli episodi criminosi e alla rilevanza del pregiudizio come sopra complessivamente descritto (ben rappresentato anche dal tenore degli articoli di stampa relativi alle giornate del 27 giugno 2011 e 3 luglio 2011, di cui si fa riserva di produzione: doc. n. 2).

**2) Quanto al Ministero dell'Interno:**

La difesa erariale si riserva di documentare in corso di causa, mediante produzione dei relativi prospetti riepilogativi, l'ammontare degli emolumenti fissi e continuativi corrisposti al personale della Polizia di Stato durante i periodi di assenza dal servizio causati da lesioni riportate in occasione degli eventi oggetto di imputazione; analogamente, si formula riserva di acquisizione della documentazione comprovante l'ammontare dei danni materiali. In sede di costituzione di parte civile, ai fini del riconoscimento in capo al Ministero dell'Interno della legittimazione ad agire per ottenere il risarcimento di tali danni, si rappresenta comunque che l'onere complessivo relativo alle **assenze del personale rimasto ferito risulta pari a € 520.359,01;** che il pregiudizio derivante dal **danneggiamento degli automezzi in dotazione alla Polizia di Stato ammonta complessivamente a € 13.751,64;** che i danni arrecati **all'equipaggiamento in dotazione al personale ammonta a € 21.590,86.**

Si domanda altresì fin d'ora il risarcimento del danno non patrimoniale, sulla base dei principi giurisprudenziali già richiamati

(Cass. 29185/2008 e 12929/2007), in misura che si propone di quantificare in € 500.000,00 ovvero nella diversa somma che doversere essere ritenuta congrua in via equitativa.

**3) Quanto al Ministero della Difesa:**

Analogamente, la difesa erariale formula riserva di produzione dei documenti rappresentativi dei danni arrecati all'Arma dei Carabinieri, sia per quanto concerne l'ammontare degli emolumenti corrisposti al personale nel corso del periodo di assenza dal servizio, in conseguenza delle lesioni subite, (pari all'importo complessivo di € 115.559,90), sia con riferimento all'esborso sostenuto per la riparazione di un automezzo danneggiato (pari a € 368).

Si domanda altresì fin d'ora il risarcimento del danno non patrimoniale, sulla base dei principi giurisprudenziali già richiamati (Cass. 29185/2008 e 12929/2007), in misura che si propone di quantificare in € 100.000,00 ovvero nella diversa somma che doversere essere ritenuta congrua in via equitativa.

**4) Quanto al Ministero dell'Economia e delle Finanze:**

Analogamente, la difesa erariale si riserva di comprovare la natura e l'entità dei danni subiti dalla Guardia di Finanza in conseguenza delle condotte oggetto di imputazione, domandando l'acquisizione dei prospetti riepilogativi degli emolumenti corrisposti al personale nei periodi di assenza dal servizio, in conseguenza delle lesioni subite, (per un totale complessivo pari a € 59.630,34), nonché della documentazione relativa al materiale di

equipaggiamento danneggiato (per un totale complessivo pari a € 393,75).

Si domanda altresì fin d'ora il risarcimento del danno non patrimoniale, sulla base dei principi giurisprudenziali già richiamati (Cass. 29185/2008 e 12929/2007), in misura che si propone di quantificare in € 50.000,00 ovvero nella diversa somma che dovessero essere ritenuta congrua in via equitativa.

Tutto ciò premesso, si assumono nell'interesse delle Amministrazioni in epigrafe le seguenti

### CONCLUSIONI

Dichiararsi la responsabilità penale degli imputati in ordine ai reati loro ascritti e, per l'effetto, condannarli alla pene previste dalla legge.

Dichiararsi, pertanto, tenuti e condannarsi gli imputati, in solido fra di loro, al risarcimento dei danni in favore delle Amministrazioni in epigrafe, che si quantificano nei seguenti termini, con riserva di ulteriori, eventuali integrazioni:

per la Presidenza del Consiglio dei Ministri: con riferimento al danno non patrimoniale, in misura che si fa riserva di quantificare all'esito della fase dibattimentale, ovvero nell'importo che sarà ritenuto congruo in via equitativa dal Tribunale;

per il Ministero dell'Interno: con riferimento al danno patrimoniale arrecato, in misura pari a € 555.701,51 oltre interessi, e con riferimento al danno non patrimoniale, in

misura pari a € 500.000,00, ovvero nel diverso importo che sarà ritenuto congruo in via equitativa dal Tribunale;

per il Ministero della Difesa: con riferimento al danno patrimoniale arrecato, in misura pari a € 115.927.90 oltre interessi, e con riferimento al danno non patrimoniale, in misura pari a € 100.000,00, ovvero nel diverso importo che sarà ritenuto congruo in via equitativa dal Tribunale;

per il Ministero dell'Economia e delle Finanze: con riferimento al danno patrimoniale arrecato, in misura pari a € 60.024,69 oltre interessi, in misura pari a € 50.000,00, ovvero nel diverso importo che sarà ritenuto congruo in via equitativa dal Tribunale;

In subordine, qualora non dovessero ritenersi tali pretese risarcitorie, allo stato, liquide ed esigibili, rimettersi a separata sede la determinazione dei danni, con concessione di congrue provvisionali *ex art. 539 II comma c.p.p.*

Dichiararsi, infine, tenuti e condannarsi gli imputati, in solido fra di loro, al pagamento delle spese processuali in favore delle Amministrazioni in epigrafe.

Con riserva di chiedere l'acquisizione al fascicolo del dibattimento dei seguenti documenti:

- 1) Rassegna stampa sui fatti del 25 e 26 maggio 2011;
- 2) Rassegna stampa sui fatti del 27/6/2011; rassegna stampa sui fatti del 3/7/2011.
- 3) Nota in data 11/9/2012 del Ministero dell'Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Risorse

Umane – Servizio TEP e spese varie – Divisione 1<sup>^</sup>, comprendente tabella riepilogativa, con annessi prospetti contabili degli emolumenti corrisposti nei periodi di assenza, redatti in forma analitica per ciascun dipendente.

4) Nota in data 5/7/2012 della Questura di Torino, con allegate dichiarazioni redatte dai Reparti Mobili di Torino, Milano, Firenze e Padova.

5) Nota in data 24/8/2012 del Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”, con annessi prospetti contabili degli emolumenti corrisposti nei periodi di assenza, redatti in forma analitica per ciascun dipendente.

6) Nota in data 12/7/2012 del Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”, con annessa documentazione relativa al danneggiamento dell’autovettura FIAT Brava targata CC AU 638.


7) Nota in data 16/11/2012 del Comando provinciale di Torino della Guardia di Finanza, con annessi prospetti contabili degli emolumenti corrisposti nei periodi di assenza, redatti in forma analitica per ciascun dipendente.

8) Relazione in data 3/7/2012 del Comando provinciale di Torino della Guardia di Finanza.

Torino, 13 febbraio 2013.


*Il Procuratore dello Stato*

Marusca Giorgi



*L'Avvocato dello Stato*

Mauro Prinzivalli





4783


ORIGINALE

*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI  
GIURIDICI E LEGISLATIVI

Ufficio contenzioso e per la consulenza giuridica

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DAGL\_UCCG 0013153 P-4.3.21  
del 12/07/2012



6929769

*Roma.*  
All'Avvocatura Distrettuale dello Stato  
(Cs. 2128/2012 GG)  
Torino

p.c.  
Al Ministero dell'interno  
- Gabinetto  
Roma  
(rif. nota Uff. II – Ord. Sic. Pubb. n. 11001/126/33  
del 2 luglio 2012)  
**gabinetto.ministro@pec.interno.it**

Al Ministero della difesa  
- Gabinetto  
Roma

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
- Gabinetto  
Roma  
**ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it**

Oggetto: Procedimento penale n 18038/11 RGNR e n. 21247/11 RGGIP  
a carico di **AVOSSA Gabriella + altri** – Tribunale di Torino.  
Costituzione di parte civile.

Con riferimento al procedimento penale indicato in oggetto, si autorizza la  
costituzione di parte civile nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei  
Ministeri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Antonio Catricalà

*4.*





658

*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI  
GIURIDICI E LEGISLATIVI

Ufficio contenzioso e per la consulenza giuridica

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL\_UCCG 0002250 P-4.3.21/  
del 29/01/2013 /75-



7520775

*Roma*

All'Avvocatura Distrettuale dello Stato  
(Cs. 272/2013 GG)  
Torino

p.c.

Al Ministero dell'interno

- Gabinetto

Roma

(rif. nota n. 557/ST/663.00(807)/1884 del 12 luglio  
2012)

**gabinetto.ministro@pec.interno.it**

Al Ministero della difesa

- Gabinetto

Roma

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Gabinetto

Roma

**ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it**

Oggetto: Procedimento penale n 8636/12 RGNR e n. 12206/12 RGGIP  
a carico di **RIVA Elena + altri** – Tribunale di Torino.  
Costituzione di parte civile. Udienda dibattimentale 1° febbraio 2013.

Con riferimento al procedimento penale indicato in oggetto, si autorizza la  
costituzione di parte civile nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei  
Ministeri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Antonio Catricalà

FB

